

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2022

281/2022/R/EEL

PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DELL'ENERGIA REATTIVA SULLE RETI ELETTRICHE IN ALTA E IN ALTISSIMA TENSIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1210^a riunione del 28 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 maggio 2013, 180/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificata e integrata, e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 621/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 621/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 232/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 232/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 515/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 515/2021/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 22 aprile 2021, 2/2021 (di seguito: determinazione DIEU 2/2021);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 17 febbraio 2022, 1/2022 (di seguito: determinazione DIEU 1/2022);
- le osservazioni in risposta al documento per la consultazione 515/2021/R/eel, pubblicamente disponibili sul sito internet dell'Autorità;
- la comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità a Terna S.p.A. del 9 giugno 2022, prot. 25582.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 18, comma 1, del regolamento 2019/943 dispone che i corrispettivi applicati per l'accesso alla rete sono correlati ai costi, trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti;
- l'articolo 58 della direttiva 2019/944 prevede che, nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla direttiva, l'autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dell'obiettivo di assicurare che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, inclusa l'efficienza energetica;
- l'articolo 2, comma 12, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità stabilisca i parametri per le tariffe in modo da assicurare - oltre ad altri aspetti - l'efficienza del servizio, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 43, comma 2, lettera c-duodecies), del decreto legislativo 93/2011, come recentemente integrato dal decreto legislativo 210/2021, prevede che l'Autorità assicuri che agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo 5 della Parte II del TIT (articoli da 21 a 26) reca, tra l'altro, le disposizioni per la regolazione tariffaria dell'energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali in alta e altissima tensione, nonché nei punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione, al momento riferite ai soli prelievi di energia reattiva;
- in particolare, gli articoli 25 e 26 e la Tabella 5 del TIT prevedono nelle fasce F1 e F2 corrispettivi unitari pari a 8,6 euro/Mvarh per prelievi di energia reattiva tra il 50% e il 75% dell'energia attiva e corrispettivi unitari pari a 11,0 euro/Mvarh per prelievi di energia reattiva oltre il 75% dell'energia attiva;
- in ragione di alcuni aspetti implementativi emersi negli ultimi anni, nonché dell'evoluzione delle condizioni che impattano sulla regolazione dell'energia reattiva, in termini di volumi e di costi, con il documento per la consultazione 515/2021/R/eel l'Autorità ha formulato i propri orientamenti in relazione al

- completamento del processo di riforma della regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva nelle reti elettriche;
- con la deliberazione 621/2021/R/eel l’Autorità ha deliberato che i corrispettivi per l’energia reattiva di cui alla tabella 5 allegata al TIT mantengano validità limitatamente al periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nelle more di successivi provvedimenti in esito al documento per la consultazione 515/2021/R/eel, che ha indicato il completamento della regolazione a partire dall’1 luglio 2022;
 - con la deliberazione 232/2022/R/eel l’Autorità:
 - a) ha completato la regolazione tariffaria dell’energia reattiva per clienti e reti in media e in bassa tensione, con l’estensione, a partire dall’1 aprile 2023, dei corrispettivi tariffari anche alle immissioni di energia reattiva;
 - b) ha previsto che la tabella 5 allegata al TIT, relativamente ai punti di interconnessione tra reti in media tensione e tra reti in bassa tensione, mantenga validità fino al 31 dicembre 2022;
 - per effetto delle disposizioni richiamate nei due punti precedenti, i corrispettivi delle prime due voci della tabella 5 allegata al TIT, relativi a “Punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione” e a “Punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione” hanno attualmente validità fino al 30 giugno 2022.

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione DIEU 2/2021 è stato definito un programma di (tre) azioni per l’attuazione della regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva;
- alla luce di diversi riscontri favorevoli in esito alla consultazione 515/2021/R/eel riguardo l’opzione di un eventuale approccio differenziato tra aree della rete che possa riflettere la diversa intensità degli impatti di costo in diverse aree del sistema elettrico nazionale, con la determinazione DIEU 1/2022 è stato disposto:
 - a) che Terna invii alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità entro il 30 settembre 2022 una relazione, destinata alla pubblicazione, che identifichi, con le opportune motivazioni, i raggruppamenti di nodi della rete rilevante in aree omogenee ai fini della regolazione tariffaria dell’energia reattiva;
 - b) che nella preparazione della suddetta relazione Terna effettui una consultazione pubblica della durata di almeno tre settimane sugli aspetti metodologici e un successivo incontro con le imprese distributrici di presentazione e discussione dei risultati, includendo le sintesi di tali attività nella relazione di cui al punto precedente;
- l’1 aprile 2022 la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità con Terna S.p.A. e con il Politecnico di Milano ha convocato una sessione tecnica di discussione / *kick-off* dell’attività suddetta, invitando le imprese distributrici interessate e l’associazione delle imprese distributrici;
- nel corso di tale sessione, Terna e il Politecnico di Milano hanno presentato alcuni primi elementi metodologici e un *flowchart* di processo, che prevedeva:

- a) a metà maggio un incontro con presentazione formale della metodologia, presentazione dei casi di studio e analisi preliminari su un *set* di aree definite;
 - b) a giugno il recepimento delle osservazioni e la pubblicazione in consultazione di un documento metodologico.
- le attività di cui al punto precedente risultano al momento rallentate rispetto alle tempistiche previste;
 - con comunicazione del 9 giugno 2022 la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità ha effettuato una richiesta di informazioni a Terna S.p.A..

RITENUTO CHE:

- alla luce delle complessità richiamate nelle premesse, non sia ancora possibile completare la regolazione tariffaria per l’energia reattiva per clienti finali e reti in alta e altissima tensione, con la prospettata introduzione dei corrispettivi per immissioni di energia reattiva;
- sia comunque necessario dare certezza a tutti i soggetti interessati sui corrispettivi per eccessivi prelievi di energia reattiva vigenti per il secondo semestre 2022;
- sia pertanto necessario prorogare le vigenti disposizioni in materia di corrispettivi tariffari per l’energia reattiva in corrispondenza di punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione e di punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione fino al 31 dicembre 2022

DELIBERA

1. di prevedere che la tabella 5 allegata al TIT, relativamente alle voci “Punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione” e “Punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione”, mantenga validità fino al 31 dicembre 2022;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini